

RELAZIONE**REGOLAMENTO N. 27 DEL 14 OTTOBRE 2008 CONCERNENTE LA TENUTA DEI REGISTRI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 101 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 101, commi 4 e 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito "Codice"), che attribuisce all'ISVAP il potere di dettare disposizioni sulla tenuta dei registri assicurativi per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il Regolamento si pone i seguenti obiettivi:

- tutelare gli assicurati dando certezza degli impegni assunti dalle imprese nei loro confronti.
I registri in materia di contratti di assicurazione attestano l'esistenza delle coperture assicurative; il registro dei sinistri dei rami danni ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio riporta l'ammontare degli impegni dell'impresa nei confronti di ciascun assicurato o danneggiato; i registri delle attività a copertura forniscono evidenza degli investimenti riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa e rivestono rilevanza fondamentale in caso di liquidazione dell'impresa; i registri dei rami danni in materia di sinistri documentano l'attività di apertura e liquidazione dei sinistri a fronte delle denunce degli assicurati e dei danneggiati;
- dotare le imprese di un utile strumento gestionale.
Il Regolamento richiede alle imprese l'adozione di idonee procedure e sistemi amministrativi e informatici affinché le annotazioni provenienti dalle aree gestionali tecniche (portafoglio e sinistri) si raccordino con le informazioni contabili;
- facilitare i controlli interni e esterni all'impresa fornendo una base dati affidabile per le verifiche sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Il Regolamento si compone di cinque Titoli e di un allegato contenente istruzioni applicative.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato, la definizione delle espressioni usate nel testo, l'ambito di applicazione del Regolamento, le modalità per la compilazione e la conservazione dei registri assicurativi, le modalità di registrazione dei fatti attinenti alla coassicurazione e ai contratti collettivi e le modalità di conservazione dei documenti assicurativi.

L'**articolo 4**, in particolare, disciplina le modalità di compilazione dei registri assicurativi introducendo la possibilità di formazione dei registri su supporti informatici nel rispetto delle regole tecniche stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative norme di attuazione nonché del decreto dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 in materia di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.

Le annotazioni vanno eseguite entro sessanta giorni dalla data delle operazioni cui si riferiscono.

Lo stesso articolo 4, ai commi 3 e 4, afferma il principio di separazione nella tenuta dei registri relativi alle gestioni danni e vita e al lavoro diretto e indiretto. Tuttavia, in analogia a quanto previsto per la redazione del bilancio di esercizio e dei moduli di vigilanza, è

consentito unificare le registrazioni relative al lavoro indiretto delle gestioni danni e vita. È inoltre facoltà delle imprese riunire in un unico registro le annotazioni relative a più registri assicurativi purché siano rilevabili le informazioni caratterizzanti ciascuno di essi (comma 5). Il comma 7 stabilisce che le informazioni prescritte dal Regolamento per ciascun registro costituiscono un contenuto minimo; pertanto le imprese possono riportare ulteriori dati purché sia salvaguardata la chiarezza del complesso delle informazioni. Il comma 8 prescrive che le imprese dispongano di procedure e sistemi amministrativi che consentano, per i registri di cui all'allegato 1, la riconciliabilità tra le totalizzazioni ivi riportate ed i dati contabili o da comunicare all'Autorità a fini di vigilanza.

L'articolo 5 disciplina i luoghi, i tempi e le modalità di conservazione dei registri. In particolare è confermata la possibilità, prevista dalle previgenti disposizioni, di conservarli, previa comunicazione all'Autorità, in luoghi diversi dalla sede legale. Decorso due mesi dalla comunicazione all'ISVAP, le imprese possono procedere al trasferimento.

Per quanto riguarda le modalità di conservazione, il comma 4 prevede che la conservazione dei registri formati su supporto informatico e la conservazione digitale sostitutiva dei registri formati su supporto cartaceo avvengano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La conservazione dei registri formati su supporto informatico o la stampa dei registri formati su supporto cartaceo deve avvenire trimestralmente. Per quanto riguarda il periodo di conservazione, il comma 5 richiama il termine decennale di cui all'articolo 2220 del codice civile, prevedendo un termine ventennale per il registro dei contratti emessi dei rami vita, più aderente alle caratteristiche dei contratti stessi.

Fermi restando gli obblighi di conservazione previsti al comma 4, si è previsto, al comma 6, che le imprese dispongano delle informazioni contenute nei registri assicurativi in basi di dati che consentano l'estrazione e l'elaborazione elettronica delle informazioni anche relative a più registri, in modo da facilitare i controlli interni e esterni all'impresa.

L'articolo 6 chiarisce le modalità di annotazione delle operazioni in coassicurazione, in analogia a quanto già previsto dal provvedimento ISVAP n. 2495/2006 per i contratti di assicurazione relativi alla r.c. autoveicoli e natanti.

L'articolo 7, innovando rispetto al passato, chiarisce le modalità di registrazione delle polizze collettive, delle convenzioni e dei contratti generali di riassicurazione stabilendo che le annotazioni nei registri devono riferirsi anche alle singole coperture rilasciate in applicazione della polizza "madre". La conoscenza delle coperture assicurative esistenti con riferimento al singolo rischio assicurato inserito in una collettività o in una convenzione consente di tutelare al meglio i singoli aderenti. Peraltro la conoscenza di ciascun rischio e delle sue caratteristiche rappresenta un utile strumento gestionale per l'impresa ai fini del controllo dei rischi assunti. Per le annotazioni relative alle singole posizioni è stata, tuttavia, prevista una semplificazione delle informazioni da riportare nei registri.

L'articolo 8 disciplina i tempi, i luoghi e le modalità di conservazione dei contratti di assicurazione e, in genere, dei documenti di supporto per le annotazioni nei registri assicurativi.

Per quanto riguarda i tempi di conservazione è stato precisato il termine di conservazione del fascicolo di sinistro (cinque anni), considerandolo nel suo insieme e non come raccolta di singoli documenti.

Il comma 3 prevede esplicitamente la possibilità di conservazione digitale sostitutiva dei documenti stabilendo, per i contratti di assicurazione e i contratti generali di riassicurazione, l'obbligo di effettuare la conservazione secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la conservazione dei documenti originali unici.

Il comma 4 dispone che le imprese debbano essere in grado di attribuire data certa al pervenimento all'impresa, o ad altro soggetto legittimato a riceverli, di qualsiasi documento assicurativo rilevante ai fini della tenuta dei registri assicurativi.

Il comma 5 conferma inoltre le istruzioni sulla tenuta e la conservazione dei diari di trattazione dei fascicoli di sinistro per i quali debba essere utilizzato il metodo dell'inventario ai sensi del Regolamento ISVAP n. 16 del 4 marzo 2008.

Il **Titolo II** contiene le disposizioni per la compilazione dei registri da parte delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione nei rami vita. L'innovazione più significativa riguarda il registro dei contratti emessi.

L'**articolo 10** prevede, infatti, che tale registro sia strutturato in due sezioni: nella prima vengono annotate le informazioni attinenti ai nuovi contratti con indicazione del relativo premio, nella seconda le informazioni riguardanti i contratti già emessi e le relative quietanze di premio successive.

Tale modalità di tenuta consente di conoscere in ogni momento le garanzie effettivamente prestate dall'impresa in termini di nuove polizze (in analogia al previgente registro dei contratti stipulati) e di quietanze successive. L'impostazione seguita ha pertanto rilevanza ai fini di tutela degli assicurati (verifica dell'esistenza o meno della copertura); ai fini contabili (determinazione verifica dei premi lordi contabilizzati) e ai fini di controllo (ad esempio per la verifica del calcolo della riserva per frazioni di premio dei rami danni). Nel registro dei contratti emessi va anche indicato se il contratto non rientra nell'ambito di applicazione dell'IFRS 4 (ossia se è uno strumento finanziario senza elementi di partecipazione discrezionale).

Per gli altri registri assicurativi vita, in parte già previsti nella previgente normativa, il Regolamento dettaglia ed amplia il contenuto minimo, prevedendo il numero del contratto come chiave di collegamento tra tutti i registri.

Per quanto riguarda le trasformazioni del contratto attuate tramite riscatto e successiva emissione di una nuova polizza gli **articoli 13 e 14** prevedono una doppia annotazione sia nel registro dei contratti riscattati sia in quello dei contratti trasformati. Tale impostazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della circolare ISVAP 1° marzo 2005 n. 551, in materia di trasformazione di contratto.

L'**articolo 17** contiene le disposizioni relative alla compilazione del registro dei reclami.

L'**articolo 18** concernente la tenuta del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche vita, riprende le disposizioni già contenute nel provvedimento ISVAP n. 147/1996, come successivamente modificato.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni per la compilazione dei registri da parte delle imprese autorizzate all'attività di assicurazione nei rami danni. Relativamente ai registri assicurativi danni che riportano le movimentazioni relative ai sinistri, è stata specificata la modalità di annotazione in caso di trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie e la modalità di registrazione delle spese di liquidazione.

Il **Capo I** contiene le disposizioni applicabili alle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali. Il registro dei contratti emessi è strutturato come l'analogo registro relativo alla gestione vita. L'**articolo 21, comma 4**, prevede che in tale registro siano riportati anche i contratti stornati

o trasferiti, consentendo così di determinare in qualsiasi momento quali siano i contratti in vigore. Le disposizioni sui registri relativi ai sinistri, contenute negli **articoli da 22 a 26**, riprendono il contenuto del provvedimento ISVAP n. 2495/2006, emanato a seguito dell'entrata in vigore delle norme sul risarcimento diretto; la chiave di collegamento tra tutti i registri è il numero del sinistro.

Il **Capo II** contiene le disposizioni applicabili alle imprese autorizzate all'esercizio degli altri rami danni, mutate, con i dovuti adattamenti, dalle norme previste per le imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa relativa alla r.c. autoveicoli e natanti.

Il **Capo III** contiene le disposizioni relative alla compilazione del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche valide per tutte le imprese danni. In particolare l'**articolo 36** riprende le disposizioni già contenute nel provvedimento ISVAP n. 148/1996, come successivamente modificato.

Il **Capo IV** contiene le disposizioni relative alla compilazione del registro dei reclami.

Il **Titolo IV** contiene le istruzioni per la compilazione del registro dei trattati previsto per le imprese autorizzate all'attività di riassicurazione. Tale registro deve essere tenuto anche dalle imprese di assicurazione che esercitano l'attività di riassicurazione.

Il **Titolo V** disciplina le abrogazioni, la pubblicazione e l'entrata in vigore del Regolamento. Sono, inoltre, previste norme transitorie per l'utilizzo dei supporti cartacei in uso, per l'applicabilità delle disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche alle forme pensionistiche antecedenti al 31 dicembre 2007 e per la annotazione dei trattati in corso da parte delle compagnie di riassicurazione.

L'**articolo 43**, comma 2, regola, a seguito della modifica della CARD, le modalità di annotazione dei sinistri che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa.

L'**Allegato 1** contiene istruzioni applicative di carattere generale, sul dettaglio delle informazioni richieste, sul raccordo di alcuni registri con il bilancio e la documentazione di vigilanza e sulle informazioni da riportare per l'annotazione di applicazioni relative a contratti collettivi, convenzioni e contratti generali di riassicurazione.